


UN'ESTATE AL MARE


MA QUANTO MI COSTA?

VACANZE AL MARE

**PREZZI E CONSIGLI PER EVITARE LE BRUTTE
SORPRESE**



GIUGNO 2007



UN'ESTATE AL MARE...MA QUANTO MI COSTI?

Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale dell'estate e milioni di italiani si staranno organizzando per le loro **ferie, in particolare in luoghi di mare**. Depliant e foto di bellissime spiagge alla mano, la decisione verrà presa anche in base al portafogli. Soprattutto se ad andare in vacanza è una famiglia, i conti potrebbero essere più salati del previsto. **In Sicilia, ad esempio, per mamma, papà e figlio di 10 anni una settimana ad agosto può costare circa 2.000 euro**, solo tra hotel e stabilimento balneare. Un risparmio non indifferente (di oltre il 20%) lo si può ottenere partendo a luglio: in questo caso il costo è di 1.600 euro.

Help Consumatori ha infatti svolto una **indagine per calcolare come una settimana di mare possa pesare sul bilancio di una famiglia tipo in alcune delle più famose località d'Italia**: Rimini (Emilia-Romagna), Cecina (Toscana), Gallipoli (Puglia), Tropea (Calabria), Taormina (Sicilia), Monterosso (Cinque Terre – Liguria). Abbiamo così rilevato i prezzi per una camera con un terzo letto per un bambino di 10 anni in hotel tre stelle per una mezza pensione e per due lettini con ombrellone negli stabilimenti balneari delle aree prese in considerazione.

Tra le località rilevate la più cara è la **Sicilia dove una settimana ad agosto può costare circa 2.000 euro** seguita dalla **Toscana (1.762 euro)** e dalla **Puglia (1.683 euro)**. La più economica è invece l'**Emilia-Romagna (1.115 euro)**, patria di una delle aree costiere turistiche più famose in Italia e non solo. Forse sarà la concorrenza a fare di Rimini il meno caro dei siti analizzati, vista l'alta concentrazione di alberghi e stabilimenti balneari attrezzatissimi. Questa regione è, infatti la più economica anche se si prende in considerazione il mese di luglio o il solo costo dell'hotel per una settimana (1.025 euro contro i 1.858 della Sicilia) e dello stabilimento (90 euro contro i 161 della Sicilia). **Per quanto riguarda gli alberghi la regione più cara è sempre la Sicilia, mentre per gli stabilimenti il primo posto va alla Toscana con 161 euro** per l'affitto di due lettini e un ombrello nella settimana di agosto.



Se questi prezzi vi sembrano eccessivi, **un modo per risparmiare c'è. Evitare l'alta stagione ed in particolare la settimana di Ferragosto. A luglio infatti si può risparmiare fino a un massimo del 60%**. Fatta eccezione per la Liguria dove non vi sono variazioni di prezzo per i due mesi, in Sicilia la vacanza di una settimana a luglio può costare il 21% in meno, in Toscana il 27%, in Puglia il 30%, in Emilia-Romagna il 32% e, appunto, in Calabria il 59%. Ad incidere sul risparmio è soprattutto la spesa alberghiera che va da un minimo del 22% per la Sicilia (eccetto la Liguria: 0%) ad un massimo del 64% per la Calabria.



UN'ESTATE AL MARE...MA QUANTO MI COSTI? TABELLE E GRAFICI DELLA RILEVAZIONE

Tabella 1 – Rilevazione hotel (3 stelle – mezza pensione)

ZONA	HOTEL	AGOSTO	MEDIA AGOSTO	LUGLIO	MEDIA LUGLIO
Sicilia	A	1795	1858	1474	1518
	B	2100		1680	
	C	1680		1400	
Toscana	A	1624	1601	1316	1249
	B	1218		1015	
	C	1960		1417	
Puglia	A	1547	1555	1237	1168
	B	1701		1323	
	C	1417		945	
Calabria	A	1663	1499	869	915
	B	1470		980	
	C	1365		896	
Liguria	A	1435	1471	1435	1471
	B	1543		1543	
	C	1435		1435	
Emilia-Romagna	A	787	1025	577	757
	B	1190		882	
	C	1097		813	

Fonte: www.helpconsumatori.it




Tabella 2 – Rilevazioni hotel – Incrementi percentuali luglio/agosto

ZONA	HOTEL	AGOSTO	MEDIA AGOSTO
Sicilia	A	22%	22%
	B	25%	
	C	20%	
Toscana	A	23%	28%
	B	20%	
	C	38%	
Puglia	A	25%	33%
	B	29%	
	C	50%	
Calabria	A	91%	64%
	B	50%	
	C	52%	
Liguria	A	0%	0%
	B	0%	
	C	0%	
Emilia- Romagna	A	36%	35%
	B	35%	
	C	35%	

Fonte: www.helpconsumatori.it

Grafico 1 – Costi hotel – Confronto luglio/agosto




Fonte: www.helpconsumatori.it

Tabella 3 – Rilevazione stabilimenti balneari

ZONA	STABILIMENTI	AGOSTO	MEDIA AGOSTO	LUGLIO	MEDIA LUGLIO
Toscana	A	180	161	150	140
	B	164		149	
	C	140		120	
Sicilia	A	168	136	168	136
	B	100		100	
	C	140		140	
Puglia	A	140	128	120	122
	B	98		98	
	C	147		147	
Liguria	A	133	124	133	124
	B	126		126	
	C	114		114	
Calabria	A	140	119	119	105
	B	112		91	
	C	105		105	
Emilia-Romagna	A	82	90	82	90
	B	80		80	
	C	109		109	

Fonte: www.helpconsumatori.it

Grafico 2 – Costi stabilimenti balneari – Confronto luglio/agosto



Fonte: www.helpconsumatori.it

Tab. 4 – Rilevazione stabilimenti – Incrementi percentuali luglio-agosto

ZONA	STABILIMENTI	AGOSTO	MEDIA AGOSTO
Toscana	A	20%	16%
	B	10%	
	C	17%	
Sicilia	A	0%	0%
	B	0%	
	C	0%	
Puglia	A	17%	5%
	B	0%	
	C	0%	
Liguria	A	0%	0%
	B	0%	
	C	0%	
Calabria	A	18%	13%
	B	23%	
	C	0%	
Emilia-Romagna	A	0%	0%
	B	0%	
	C	0%	


Fonte: www.helpconsumatori.it

Tab. 5 Costi di una vacanza di una settimana (hotel+stabilimento) – Confronto luglio/agosto

ZONA	AGOSTO	LUGLIO	% LUG/AGO
Sicilia	1994	1654	21%
Toscana	1762	1389	27%
Puglia	1683	1290	30%
Calabria	1618	1020	59%
Liguria	1595	1595	0%
Emilia-Romagna	1115	848	32%

Fonte: www.helpconsumatori.it

Grafico 3 Costi di una vacanza di una settimana (hotel+stabilimento) – Confronto luglio/agosto



Fonte: www.helpconsumatori.it

VACANZE IN HOTEL, I CONSIGLI PER EVITARE BRUTTE SORPRESE

In collaborazione con l'avv. Gianni Ricciuti

Prima di prenotare...

- 1) Se possibile scegliere e prenotare con un certo anticipo così da poter usufruire di possibili offerte tariffarie.
- 2) Nella scelta dell'hotel:
 - a. tenere conto del numero di stelle
 - b. verificare la presenza o meno di servizi
 - c. controllate la vicinanza al mare o a stazioni ferroviarie e aeroporti anche con l'aiuto del web

Quando si prenota...

- 1) In caso di prenotazione telefonica confermare sempre via fax all'hotel
- 2) Se l'albergo chiede il numero della carta di credito, accertarsi alla fine del soggiorno che il fax o eventuali documenti contenenti il numero siano distrutti
- 3) Se abbiamo lasciato una caparra considerare l'onere al trattenimento della somma versata in caso di mancata presentazione in hotel. La richiesta di rimborso dell'hotel potrà essere tanto maggiore quanto minore saranno i giorni mancanti alla data del soggiorno nella disdetta da parte del cliente. Qualora la mancata presentazione in hotel sia dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio una grave malattia), è sempre meglio allegare la certificazione medica per chiedere l'eventuale restituzione della somma preventivamente versata.
- 4) Qualora la prenotazione sia avvenuta tramite agenzia leggere attentamente tutte le clausole del contratto. In particolare, per quello che riguarda l'obbligo al risarcimento del danno in caso mancata presentazione in hotel (ad esempio anche in presenza di cause di forza maggiore).



- 5) Prenotazioni on line: negli ultimi anni si stanno sempre più diffondendo le prenotazioni on line di alberghi e in generale di vacanze last minute. I siti degli hotel, se ben strutturati con grafiche d'eccellenza e foto attraenti, potrebbero distrarre i consumatori dall'osservare attentamente l'offerta di servizi. E' importante chiedere conferma ad esempio sulla grandezza delle camere, sulla localizzazione della struttura, sulla presenza di una navetta, o in generale sulla rispondenza della struttura alle foto o alla descrizione del sito. (Si veda anche il successivo "Obblighi e responsabilità dell'albergatore". E' utile sapere che prenotare un albergo via internet (ma anche via telefono e fax) è un contratto a distanza: si applica quindi il diritto di recesso come previsto dal Codice del Consumo. In particolare, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi. Tale diritto si esercita inviando una comunicazione scritta alla sede dell'hotel mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

RIF. NORM. Codice del Consumo: decreto legislativo n. 206/2005

Obblighi e responsabilità dell'albergatore...

- 1) Offrire il servizio alberghiero a chiunque ne faccia richiesta a meno che: l' hotel sia al completo; il cliente rifiuti di esibire un documento d'identità.
- 2) L'albergatore è tenuto a consegnare al cliente una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. L'albergatore è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo (Art. 109 Testo Unico pubblica sicurezza).
- 3) Fornire al cliente il servizio richiesto o pubblicizzato (oltre i servizi obbligatori come la pulizia). La pubblicità, infatti, se difforme dalla realtà, può costituire elemento sufficiente per recedere dal contratto. Poiché le caratteristiche e le condizioni riportate sui materiali pubblicitari possono lasciare margini a interpretazioni diverse (albergo vicino al mare, zona

tranquilla, trattamento familiare, ecc.) è consigliabile che il cliente si accerti preventivamente delle caratteristiche dichiarate.

- 4) Comunicare alla Regione i prezzi minimi e massimi della stagione entrante. E' obbligo, inoltre, esporre le tariffe, riepilogate in una tabella, in modo ben visibile al pubblico nel punto di ricevimento.

Per quanto riguarda le responsabilità il Codice Civile differenzia tra le cose portate in albergo e quelle depositate:

- 5) Responsabilità per le cose portate in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Ovvero: a) per le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; b) per le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; c) per le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. La responsabilità dell'albergatore diventa illimitata quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.
- 6) Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore. In questo caso la responsabilità dell'albergatore è illimitata. In particolare, quando le cose gli sono state consegnate in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia di cose che aveva l'obbligo di accettare, come le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore. L'albergatore può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

Esistono dei limiti a tali responsabilità. In particolare quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; a forza maggiore; alla natura della cosa.

RIF. NORM.: Testo Unico pubblica sicurezza – Codice Civile (dall'art. 1783 all'art. 1786)

In caso di disservizi, come comportarsi

- 1) Avanzare immediatamente sul loco reclamo all'albergatore ed eventualmente alla agenzia di viaggio o al tour operator.
- 2) Al rientro inviare lettera di reclamo a tutti i soggetti interessati: hotel, agenzia e tour operator.
- 3) I reclami possono essere inoltrati alle associazioni dei consumatori o presso lo Sportello di conciliazione del proprio comune.

Strutture ricettive e barriere architettoniche...

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.

RIF. NORM: Legge 104/92 – D.M. 236/89



STABILIMENTI BALNEARI, QUALI I NOSTRI DIRITTI?

Accesso al mare...

La legge Finanziaria 2007 prevede che sia consentito l'accesso e il transito libero e gratuiti per il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione. In caso di opposizione da parte degli stabilimenti (ad esempio pretendono il pagamento di un biglietto di entrata) ci si può rivolgere alla Guardia Costiera o alla Polizia Municipale.

RIF. NORM. Legge 296/2006

Obblighi e responsabilità dello stabilimento...

Per i proprietari degli stabilimenti balneari valgono le stesse regole per le cose portate o depositate in albergo.

Stabilimenti balneari e barriere architettoniche...

Le concessioni per stabilimenti balneari devono contenere un'apposita clausola la quale prescrive l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale. E' previsto anche l'obbligo di rendere la struttura "visitabile" soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, attraverso le predisposizioni di appositi "percorsi orizzontali". Per visitabile si intende "un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dello stabilimento, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale".

RIF. NORM.: Legge 104/92 – D.M. 236/89 - Circolare Ministeriale - Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259

